

COMUNE DI CENTURIPPE
REGOLAMENTO DI AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE E DI TAXI

Approvato con deliberazione del Commissario
Regionale in sostituzione del Consiglio Comunale n. 08 del 28 aprile 2025

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Definizione

Il presente Regolamento disciplina gli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente (N.C.C.), nel rispetto del presente della L. n. 21/1992 e delle leggi di riferimento cui si fa integralmente rinvio per le parti non disposte.

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (c.d. “NCC”), ossia un autoservizio pubblico non di linea avente lo scopo di soddisfare le esigenze di un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
- b. Il servizio taxi con autovettura, ossia un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;

Art. 2 – Servizio NCC

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore apposite richieste per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il servizio di noleggio con conducente e autovettura è disciplinato dal presente regolamento e, per tutto quanto non previsto, dalle norme comunitarie, nazionali, regionali, dagli usi e dalle consuetudini. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in precedenza poste in essere per regolare il servizio di noleggio auto con conducente.

Le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate per l'espletamento di

servizi complementari e integrativi rispetto al trasporto pubblico di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Servizio Taxi

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad un'utenza indifferenziata, lo stanziamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate secondo criteri che saranno contenuti nel presente Regolamento.

Le località di stazionamento saranno stabilite con apposita ordinanza, previa individuazione da parte del personale della Polizia Municipale delle vie e piazze cittadine in cui si ritiene opportuna l'allocazione delle predette autovetture.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale.

All'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

CAPO II

SERVIZIO NCC

Art. 4 - Autorizzazione per l'esercizio del servizio

L'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinato alla titolarità di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica, o giuridica, e viene svolto con autovetture munite di carta di circolazione e di copertura assicurativa per tale servizio.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Art.5 - Divieti ed obblighi

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni di noleggio.

L'autorizzazione e il certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art.6 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, devono trovarsi a bordo dell'autovettura durante tutti i suoi spostamenti.

Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi: nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari e/o di dipendenti, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, nonché del presente regolamento.

Art.6 - Ambito territoriale

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del Comune di Centuripe. Il prelevamento al di fuori del territorio comunale può essere effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo le modalità disciplinate dalla Regione Siciliana.

Art. 7 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere rilasciata sia a persone fisiche che a persone giuridiche, appartenenti all'Unione europea.

Il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti, presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) proprietà o disponibilità in leasing, di un veicolo idoneo al servizio, così come previsto dal codice della strada, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;
- c) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
- d) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;
- e) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere c) e d);
- f) il non essere stato dichiarato fallito;
- g) il non avere trasferito alcuna licenza Taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- h) il non essere titolari di licenza Taxi;
- i) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
- j) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge n°575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche, (antimafia), alla legge 13 settembre 1982, n°646, nonché alla legge n°726 del 12 ottobre 1982 ed alle successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- k) non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per il servizio Taxi o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente anche da parte di altri Comuni;
- l) non svolgere altre attività lavorative incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità o la sicurezza del servizio;
- m) avere la disponibilità di un'idonea rimessa per la sosta dei mezzi utilizzati nel territorio comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 22;

n) essere muniti di certificazione in corso di validità, rilasciata dall'ASP competente, attestante l'idoneità alla mansione specifica, prevista dal D. Lgs 81/08 – D.M. 12 Luglio 2007 n. 155, che riporti espressamente che l'interessato non è consumatore abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;

o) non essere titolari di autorizzazione all'esercizio di Taxi o di N.C.C., anche se rilasciata da altro Comune, salvo quanto previsto dall'articolo 8 della L. n. 21/1991 in merito al diritto di cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente;

Con riferimento al comma 2, lettere c), d), f) ed i) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.

I requisiti soggettivi previsti dal precedente comma 2 devono essere posseduti:

a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche e/o private e, salvo il disposto della seguente lett. b), per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare per le imprese individuali o familiari.

Per i soggetti di cui al comma precedente il requisito previsto dalla lett. a) del comma 2, può essere posseduto, in alternativa, da una persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale siano state espressamente conferite le attribuzioni di direzione continuativa dell'attività di trasporto, fermo restando che lo stesso sia in possesso anche di tutti gli altri requisiti indicati al comma 4.

Art. 8 - Determinazione degli organici

Il numero complessivo delle autorizzazioni per noleggio con conducente è fissato in 8 veicoli fino a 9 posti con conducente.

Il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di taxi è fissato a 2 veicoli

Le autorizzazioni sono assegnate in seguito a bando di pubblico concorso.

La Giunta comunale, con propria deliberazione, apporta eventuali variazioni al numero delle autorizzazioni che compongono l'organico.

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, fissa i criteri di assegnazione delle autorizzazioni, qualora questi non siano espressamente contemplati nel presente regolamento e nelle successive Sezioni III e IV.

Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni sono rilasciate in seguito a bando di pubblico concorso per soli titoli, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.7.

L'indizione del bando avviene con determinazione dirigenziale a cura del Responsabile dell'Area II.

Il bando viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

I soggetti di cui al comma 1 possono concorrere, per l'assegnazione di massimo 1 autorizzazione.

Art.10 - Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) I documenti da produrre;
- d) L'indicazione del termine per la presentazione della domanda;
- e) Le modalità di inoltro della domanda;
- f) Lo schema di domanda;
- g) L'elenco dei titoli oggetto di valutazione ed i relativi punteggi;
- h) elenco dei titoli preferenziali;
- i) Le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;

Il punteggio verrà attribuito al titolare in base alla valutazione dei titoli di studio e professionali, nonché del servizio prestato, secondo quanto riportato nei successivi commi.

Il punteggio attribuito alla scuola secondaria di primo grado è di punti 20.

Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio, fino ad un massimo di punti 20, è il seguente:

| | |
|---|----------|
| Diploma di scuola secondaria di secondo grado | Punti 5 |
| Diploma di laurea triennale | Punti 10 |
| Diploma di laurea magistrale\specialistica | Punti 15 |

Il punteggio attribuito al possesso del patentino di guida turistica è di punti 6.

Il punteggio attribuito al servizio giornaliero di conducente prestato nella qualità di collaboratore familiare o di dipendente presso un'impresa di autotrasporti su strada di persone, è di punti 1 per ciascun mese di servizio per un massimo di 34 punti totale.

Il numero delle giornate di servizio viene stabilito computando tutti i giorni compresi nei periodi per i quali il candidato risulta essere contrattualmente legato all'impresa di autotrasporti su strada di persone.

Il servizio prestato è oggetto di valutazione solo nei casi in cui questo sia di almeno dodici mesi.

Il punteggio attribuito alla residenzialità del richiedente:

| | |
|---|---------|
| Residenza in un Paese dell'Unione Europea | 1 punto |
| Residenza in un paese dell'Italia | 2 punti |
| Residenza in un paese della regione Siciliana | 3 punti |

| | |
|---|----------|
| Residenza in un paese della Provincia di Enna o distante 55km da Centuripe | 6 punti |
| Residenza nel Comune di Centuripe | 10 punti |

I requisiti per l'ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione sono quelli previsti dall'art.7 comma 1 lett. a), c), d), e), f), g), h), i), j), k).

I titoli di studio, professionali e di servizio e la residenzialità oggetto di valutazione sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Art.11 - Ufficio addetto alla valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli e degli altri punteggi è affidata all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni, che redige la relativa graduatoria.

Art.12 - Graduatoria

La graduatoria viene approvata con determinazione del Dirigente addetto al ramo.

Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede, a partire dal concorrente arrivato al primo posto della graduatoria, con l'attribuzione di una sola autorizzazione a ciascuno degli aspiranti.

Qualora il numero delle autorizzazioni messe a concorso superi quello dei concorrenti regolarmente inseriti in graduatoria, si procede all'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni a partire dal concorrente arrivato al primo posto e seguendo il criterio di cui al secondo comma.

Presupposto per l'assegnazione di ulteriori autorizzazioni nei modi di cui al comma precedente è di aver partecipato al concorso per un numero di concessioni superiore ad uno.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4, le assegnazioni non tengono conto dei concorrenti che hanno ricevuto il totale delle autorizzazioni per cui hanno concorso.

La graduatoria resta in vigore per tre anni dalla data di approvazione.

Nell'arco del triennio di cui al comma precedente la copertura dei posti, relativi ad autorizzazioni rilasciate ad imprese individuali o a società resisi vacanti, avviene attraverso lo scorrimento della presente graduatoria, seguendo i criteri stabiliti nei commi 2, 3, 4 e 5.

Art.13 - Rilascio dell'autorizzazione

Il Dirigente del servizio competente, entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate, dal dirigente del servizio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione.

Art. 14 - Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato a condizione che venga sottoposta alla vidimazione di cui al comma 2 fermo restando, comunque, il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 7 del vigente regolamento.

L'autorizzazione viene sottoposta a vidimazione triennale. Tale vidimazione avviene nel periodo intercorrente tra giorno 01 del mese di marzo e giorno 30 del mese di aprile dell'anno di riferimento, a seguito di presentazione di istanza corredata dalla documentazione prevista dall'art. 7 del vigente regolamento di NCC con autovettura.

A seguito di trasferimento dell'autorizzazione, qualunque sia la data di rilascio, il titolare avrà l'obbligo di uniformarsi al mese ed all'anno in cui ricade la vidimazione prevista per tutta la categoria. L'Ufficio Comunale competente avrà cura di specificare tale scadenza sul titolo rilasciato. Il suddetto Ufficio, successivamente all'inoltro della richiesta di vidimazione, provvederà a verificare la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 7.

In caso di mancata presentazione della richiesta di vidimazione dell'autorizzazione entro il termine previsto si procederà con formale diffida.

L'ufficio Comunale competente provvederà' alla vidimazione dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta correttamente corredata da tutti i documenti previsti.

Art. 15 - Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente può essere trasferita, superati almeno 2 anni dalla data del rilascio, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti per il rilascio, in una delle seguenti condizioni:

- a) l'impresa individuale (o familiare) o la persona giuridica sia titolare di autorizzazione da due anni
- b) il titolare di impresa individuale o familiare sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

La richiesta di trasferimento viene avanzata all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione. Tale richiesta viene sottoscritta dal subentrante con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da copia dell'atto di cessione debitamente registrato. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 7 sottoscritta dal subentrante con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.

L'inabilità permanente o l'inidoneità al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'A.S.P. di appartenenza e trasmessa entro 30 giorni, dal rilascio, all'Ufficio comunale competente.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione viene richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato dell'A.S.P. attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla lettera c) del primo comma. Le medesime scadenze previste per l'inabilità permanente o l'inidoneità valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

Nei casi di cui al comma 1 lett. c), sempre nel rispetto dei termini previsti nel comma precedente e fino alla data dell'atto di cessione, il titolare può esercitare l'attività avvalendosi di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

6. Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data del trasferimento non può essere assegnata altra autorizzazione.

Art. 16 - Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte

In caso di morte del titolare di un'impresa individuale o familiare, le autorizzazioni possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora questi, alla data del decesso, sia in possesso dei requisiti prescritti all'art. 7, ovvero possono essere trasferite, entro il termine di due anni dal decesso, ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti sopra indicati.

Per il trasferimento dell'autorizzazione ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria la produzione, entro tre mesi dalla data del decesso, di una richiesta, da parte dello stesso beneficiario. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile relativo alla rinuncia, da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.

Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto; è necessaria la produzione, entro due anni dalla data del decesso, di una richiesta, da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile relativo alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire la titolarità dell'autorizzazione al soggetto designato, nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal soggetto designato. Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto e che il trasferimento delle autorizzazioni non avvenga a beneficio di uno solo dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 17 - Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio devono essere collaudate per un numero minimo di 5 posti ed un numero massimo di nove posti, compreso quello del conducente.

Le autovetture devono essere collaudate dalla Motorizzazione Civile secondo le vigenti norme del codice della strada e devono essere dotate di contachilometri parziale azzerabile.

Tutte le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle, carrozzelle pieghevoli e simili).

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "*Noleggio*" e devono essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura inamovibile "*NCC*", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione. La fornitura del materiale di cui al presente comma è di competenza comunale. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sulle autovetture, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo Codice della Strada e da successive modifiche ed integrazioni, nonché da eventuali disposizioni comunali in materia.

I veicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono inoltre:

- a) avere in dotazione gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle normative che disciplinano la circolazione stradale;
- b) avere in dotazione un bagagliaio in grado di contenere valigie e contenitori atti al trasporto di cose od animali domestici al seguito dell'utente; è consentita l'installazione di un portabagagli all'esterno del veicolo, qualora consentito dalla normativa vigente;
- c) essere collaudati per almeno quattro posti e non più di 8 posti destinati ai passeggeri;
- d) rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente per l'inquinamento.

Art. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

Il titolare dell'autorizzazione può sostituire l'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.

Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario richiedere al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta da presentare all'ufficio della motorizzazione civile che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo ed al contestuale passaggio ad altro uso del mezzo da sostituire.

Il nulla osta di cui al comma precedente ha validità trimestrale, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non farà seguire, entro i tre mesi, la relativa richiesta all'ufficio della motorizzazione civile.

La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il competente ufficio comunale effettua sulla relativa autorizzazione, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi all'autovettura, previsti dal presente regolamento.

Art. 19 - Tariffe

Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utente e il vettore nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dei trasporti del 20 aprile 1993.

Art. 20 - Inizio e sospensione del servizio

In tutti i casi in cui un soggetto divenga titolare di autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni.

Qualora il titolare dell'autorizzazione, sia impossibilitato ad iniziare il servizio entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere ulteriori proroghe fino ad un massimo di 90 giorni.

La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro due giorni all'Ufficio comunale competente.

La mancata comunicazione di cui al comma precedente è da intendersi come un'interruzione ingiustificata del servizio.

Art. 21 - Stazionamento

Lo stazionamento degli autoveicoli, a disposizione dell'utenza per la prenotazione del trasporto, avviene esclusivamente all'interno delle autorimesse di cui all'art. 22.

Art. 22 - Requisiti ed ubicazione della rimessa

L'esercizio della professione è subordinato alla disponibilità di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi.

2. L'ubicazione della rimessa deve essere:

- a) nel territorio comunale di Centuripe, qualora l'impresa abbia sede legale in un altro comune e sede secondaria nel comune di Centuripe;
- b) nel territorio comunale di Centuripe o in uno dei comuni confinanti, qualora l'impresa abbia la propria sede legale nel comune di Centuripe.

Le rimesse devono essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 23 - Trasporto disabili

Il conducente ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili è effettuata obbligatoriamente e gratuitamente.

Art. 24 - Collaborazione familiare

Le imprese individuali o familiari possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.7 del presente regolamento. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intendono come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

La richiesta di collaborazione, inoltrata dal titolare della autorizzazione all'Ufficio comunale competente, va corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento, posseduti dal collaboratore.

L'Ufficio comunale competente provvede al rilascio del provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

In concomitanza con la vidimazione triennale della licenza il titolare ha l'obbligo di sottoporre all'esame dell'ufficio comunale competente anche la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte del collaboratore.

La perdita del possesso di uno dei requisiti previsti dall'art.7 del presente regolamento, o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui al quarto comma.

Art. 25 - Obblighi del conducente

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice Penale;
- c) comunicare entro 10 giorni all'Ufficio Comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche ai dati identificativi o funzionali dell'autovettura nonché l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza l'autovettura;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- f) consegnare al competente Ufficio Comunale, entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autovettura con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

i) ricondurre le autovetture nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Art. 26 - Atti vietati al conducente

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa;
- d) richiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo concordato;
- e) manomettere il contachilometri o effettuare il servizio con il contachilometri guasto;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- h) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
- j) nel servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento negli spazi destinati ai Taxi.

Art. 27 - Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio dell'autoveicolo è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
- c) insudiciare o deteriorare l'autovettura o le sue apparecchiature;
- d) gettare oggetti dall'autoveicolo;
- e) portare animali domestici al seguito, senza l'assenso del conducente;
- f) portare merci o altro materiale al seguito. diverso dal bagaglio, senza il consenso del conducente.

CAPO II

SERVIZIO TAXI

Art. 28 - Autorizzazione per l'esercizio del servizio

I veicoli adibiti al servizio di Taxi possono circolare e sostare liberamente nei posteggi a loro appositamente destinati.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale. Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

Nel servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento negli spazi destinati ai Taxi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera (a) legge 15/01/1992 n. 21, il numero delle licenze e delle autorizzazioni è stabilito dal Consiglio Comunale, nel rispetto della vigente normativa.

Pertanto nel territorio comunale il numero dei veicoli da adibire al servizio taxi è di n. 2.

Occorre possedere i requisiti previsti dall'art. 7 comma 2 lett. a), c), d), e), f), g), i), j) e k).

Art. 29 – Caratteristiche dei veicoli adibiti per il servizio Taxi

Le vetture da adibire al servizio di Taxi devono essere degli autoveicoli abilitati al trasporto di persone il cui numero dei posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia inferiore ai quattro e superiore agli otto.

Le vetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili sul cruscotto dell'autovettura.

La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio Taxi deve essere bianca.

Le autovetture adibite al servizio Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con scritta "TAXI".

Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed un'apposita targa posteriore inamovibile con la scritta in nero "Servizio Pubblico".

Sono altresì ammessi sulle fiancate, previa apposita autorizzazione comunale, scritte e/o stemmi identificativi, purché di dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cmq.

Art. 30 – Condizioni per il rilascio delle licenze

La licenza per il rilascio del servizio Taxi è rilasciata dal Comune, attraverso bando pubblico di concorso, da pubblicarsi sul sito Internet del Comune, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola associata e che siano residenti nel Comune di Centuripe.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un capo ad un medesimo soggetto il cumulo di licenza di taxi con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente

Art. 30 – Forme giuridiche consentite

I titolari di licenze per l'esercizio di taxi al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti nella qualità di libera impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. 08/08/1985 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- e) associarsi in concorso tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono l'attività di servizio taxi (esclusivamente) o noleggio con conducente.

Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire le licenze o autorizzazioni agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 31 – Trasferibilità delle licenze

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita, dal Comune, a persona designata dal medesimo titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti e quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- e) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero possono essere trasferiti, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Gli eredi, pertanto, sono tenuti a tempestivamente comunicare l'evento di morte all'Ufficio Trasporti, per quanto di competenza.

Nei superiori casi, occorre, comunque, recarsi con urgenza all'Ufficio comunale competente per perfezionare la procedura della voltura della licenza o autorizzazione.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non ne può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 32 – Sostituzione alla guida

I titolari di licenza del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti prescritti:

- a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) Per chiamata alle armi;
- e) Per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) Nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o elettivi.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età familiari, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 33 - Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il numero delle licenze da assegnare;
- b) I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) I documenti da produrre;
- d) L'indicazione del termine per la presentazione della domanda;
- e) Le modalità di inoltro della domanda;
- f) Lo schema di domanda;
- g) L'elenco dei titoli oggetto di valutazione ed i relativi punteggi;
- h) elenco dei titoli preferenziali.

Il punteggio verrà attribuito al titolare in base alla valutazione dei titoli di studio e professionali, nonché del servizio prestato, secondo quanto riportato nei successivi commi.

Il punteggio attribuito al servizio giornaliero di conducente prestato nella qualità di collaboratore familiare o di dipendente presso un'impresa di autotrasporti su strada di persone, è di punti 1 per ciascun mese di servizio per un massimo di 34 punti totale.

Il numero delle giornate di servizio viene stabilito computando tutti i giorni compresi nei periodi per i quali il candidato risulta essere contrattualmente legato all'impresa di autotrasporti su strada di persone.

Il servizio prestato è oggetto di valutazione solo nei casi in cui questo sia di almeno dodici mesi

Il punteggio attribuito alla scuola secondaria di primo grado è di punti 20.

Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio, fino ad un massimo di punti 20, è il seguente:

| | |
|---|----------|
| Diploma di scuola secondaria di secondo grado | punti 5 |
| Diploma di laurea triennale | punti 10 |
| Diploma di laurea magistrale | Punti 15 |

Il punteggio attribuito al possesso del patentino di guida turistica è di punti 6.

Il punteggio attribuito alla residenzialità del richiedente:

| | |
|---|----------|
| Residenza in un Paese dell'Unione Europea | 1 punto |
| Residenza in un paese dell'Italia | 2 punti |
| Residenza in un paese della regione Siciliana | 3 punti |
| Residenza in un paese della Provincia di Enna o distante 55km da Centuripe | 6 punti |
| Residenza nel Comune di Centuripe | 10 punti |

I requisiti per l'ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione sono quelli previsti dall'art.7 comma 1 lett. a), c), d), e), f), g), h), i), j), k).

I titoli di studio, professionali e di servizio e la residenzialità oggetto di valutazione sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 34 - Ufficio addetto alla valutazione dei titoli, Graduatoria, Rilascio licenza, Validità della licenza

Per quanto compatibili si applicano le disposizioni previste per il servizio NCC, agli artt. 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 35 - Obblighi del conducente, atti vietati al conducente e atti vietati agli utenti del servizio

Per quanto compatibili si applicano le disposizioni previste per il servizio NCC, agli artt. 25, 26 e 27 del presente regolamento.

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI SUL SERVIZIO DI TAXI E DI NCC

Art. 36 - Addetti alla vigilanza

Alla Polizia municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti a corpi di Polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art.13 della Legge 24 novembre 1981, n°689.

Art. 37 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

Art. 38 - Sanzioni amministrative accessorie

Per le infrazioni indicate agli articoli 39, 40, 41 e 42 il Servizio Competente del Settore Attività Produttive dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Diffida
- Sospensione dell'autorizzazione
- Decadenza dell'autorizzazione
- Revoca dell'autorizzazione

Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore Attività produttive, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.

Il Servizio di cui al comma 1 comunica all'autore della violazione ed al titolare dell'autorizzazione l'avvio del procedimento per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 39 - Diffida

Il provvedimento di diffida nei confronti del titolare consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.

Il provvedimento di diffida viene emesso nei casi di violazione delle norme indicate all'art. 2, comma 1 ovvero allorché il titolare ometta di presentare formale richiesta di vidimazione triennale all'ufficio Comunale competente entro il termine di cui all'art. 14 (e dall'art. 35) del vigente regolamento.

Ogni qual volta venga posto in essere un comportamento non conforme alle norme del presente regolamento ed a quelle vigenti in materia, salvo che la violazione non comporti una diversa sanzione.

Art. 40 - Sospensione

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta giorni, è disposto nel caso in cui venga ripetuta nell'arco di un anno un'infrazione passibile di provvedimento di diffida.

Il provvedimento di sospensione della autorizzazione, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di sessanta, è disposto nel caso in cui il titolare:

non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di vidimazione triennale della autorizzazione di NCC, così come previsto all'art. 14 del vigente regolamento e per la quale abbia già ricevuto una lettera di diffida di cui all'art. 39;

Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento il titolare provvede a far annotare sulla propria autorizzazione il periodo di sospensione da parte del Servizio di cui al comma 1 dell'art. 38.

Art. 41 - Decadenza

Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione è disposto:

- a) nel caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 2 lett. a), c), d), e), f), g), i), j) e k);
- b) nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'art. 20 o all'art. 28;
- c) per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell'art. 40;
- d) nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 2 lett. b) ed m), a meno che tale perdita sia imputabile, a cause di forza maggiore e si provveda a riacquisire i suddetti requisiti entro il termine perentorio di 8 mesi;
- e) nel caso in cui il titolare incorra nel terzo provvedimento di sospensione nell'arco di un anno;
- f) per l'interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di due mesi, anche non continuativi, nell'arco di dodici mesi;
- g) in seguito alla sospensione della licenza, prevista all'art. 40 comma 2 primo capoverso, qualora il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione inoltrando formale richiesta di vidimazione;
- h) nel caso in cui, a seguito di trasferimento del titolo per "atto fra vivi", il subentrante non presenti regolare istanza di voltura, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'atto di cessione debitamente registrato;
- i) in caso di morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 16 e dall'art. 31 nel caso in cui non si formalizzi il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi entro il termine di 2 anni dall'evento luttuoso.
- l) effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La decadenza viene comunicata, dal Servizio di cui al comma 1 dell'art. 38, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 42 - Revoca

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è disposto:

- a. nel caso in cui il titolare violi le norme sul cumulo di cui all'art.8, comma 2 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992;
- b. nel caso della perdita del requisito previsto dall'art. 7, comma 2, lett. l);
- c. nel caso in cui ci si avvale di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino regolarmente i contributi assicurativi e/o previdenziali;
- d. nel caso in cui si utilizzi uno dei veicoli o delle autorizzazioni per compiere o favorire attività illegali.

Art. 43 - Rinuncia

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della autorizzazione o della licenza presenta istanza al Sindaco.

Art. 44 - Indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia.

Art. 45 – Abrogazione di norme

E' abrogata ogni norma regolamentare precedentemente adottata in ordine alla disciplina del servizio di NCC - TAXI

Art. 46 - Norme transitorie, finali e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni normative della legge n. 21/1992, nonché di altre norme comunitarie, statali e regionali, di altre norme regolamentari statali e regionali applicabili in materia.

Fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento, le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate, nelle more del loro adeguamento, per effetto di sopravvenute norme comunitarie, nazionali, regionali o prescrizioni inderogabili delle autorità pubbliche competenti.

Art. 47 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione, all'albo pretorio informatico del Comune di Centuripe, della deliberazione di approvazione dello stesso.